

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Tennis Club Truccazzano

Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Truccazzano (MI) – Via Scotti s.n.**, un'associazione non commerciale, operante nel settore sportivo che assume la denominazione **Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Truccazzano** in sigla **A.S.D TCT** A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA: la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – FINALITA' – ATTIVITA': l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione **dell'attività sportiva del Tennis** e delle altre attività contemplate dalla Federazione e/o altri enti a cui si decide di aderire e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati, ed inoltre si propone di:

- a. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative, ludiche e culturali collegate in **particolare alla pratica del Tennis;**
- b. gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative collegate alla **pratica del Tennis;**
- d. svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport Tennis;
- e. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f. allestire e gestire bar e punti ristoro di pertinenza degli impianti sportivi gestiti e/o in occasione di manifestazioni organizzate in proprio o presso terzi pertinenti o remote rispetto agli impianti sportivi gestiti;
- g. realizzare pubblicazioni periodiche inerenti le attività istituzionali;
- h. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- i. promuovere la diffusione e la conoscenza delle attività sportive del Tennis Club Truccazzano attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria, informativa, propedeutica;

rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

Articolo 4 – SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore. Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le iscrizioni decorrono dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 Dicembre di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente e la qualifica di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 Dicembre di ogni anno. Termini di versamento, versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni,

destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI: i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Articolo 9 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti allo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- in caso di dimissioni indirizzate al Consiglio Direttivo;
- per causa di morte;
- per esclusione.

Articolo 11 – ESCLUSIONE SOCI: l'esclusione dovrà essere deliberata per iscritto dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate dai ed ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso

Articolo 13 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14 – ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 15 – ORGANI: sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 16 - ASSEMBLEE: le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare

- sull'approvazione del rendiconto annuale;
- sulla nomina delle cariche sociali;

- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 3 (tre) associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- abbiano versato per intero la quota sociale di competenza;

Articolo 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- per appello nominale;
- per alzata di mano;
- per scheda segreta.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Articolo 20 – ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO: è formato da 5 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per un periodo di 1 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- fino a 3 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo annualmente fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 17, entro il 15 Aprile di ogni anno.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. Il Consiglio

Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 22 - SOSTITUZIONE: nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - PRESIDENTE: il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vicepresidente. Sono considerate spese ordinarie gli acquisti di beni o servizi di importo unitario fino a 50,00 € e per un importo annuo massimo di 500,00 €

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 24 – ORGANO di CONTROLLO: qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO: lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’: oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Articolo 27 – ALBO DEI SOSTENITORI: annualmente viene istituito l’albo dei sostenitori, ossia di quelle persone che contribuiscono con versamenti volontari alle finalità dell’Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell’Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Articolo 28 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL’AZIONE GIUDIZIARIA: salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all’esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l’attività sociale, sarà rimessa all’inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C.

L’inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione del socio inadempiente dall’Associazione.

Articolo 29 – NORME DI RINVIO: *per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, della Federazione CSEN e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l’Associazione vorrà affiliarsi.*

Luogo e data Truccazzano 30 Settembre 2022

Il Presidente
Giuseppe Giammarrusti

Il Segretario
Mauro Zerboni